



CERSA S.r.l. a socio unico — *Organismo di Certificazione*

Via G. De Castilia, 10 – 20124 Milano – tel. 02.86.57.30 – 02.86.57.37 – fax 02.72.09.63.80

CODICE DEONTOLOGICO PER LE PERSONE CERTIFICATE CERSA

Art. 1

Riferimenti documentali:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 “Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone”
- CERSA - Regolamento Generale per la Certificazione di Persone.
- CERSA - Schema di certificazione di pertinenza
- CERSA - Regolamento per l'uso del marchio

Art. 2

La Persona certificata è tenuta ad osservare scrupolosamente i precetti, gli obblighi ed i divieti fissati dai documenti CERSA indicati all'Art. 1; la mancata osservanza di tutti o di parte di essi si configura come comportamento in contrasto con lo stato di Persona certificata CERSA.

Art. 3

La Persona certificata deve svolgere la propria attività con competenza e professionalità. Deve altresì impegnarsi in un continuo aggiornamento professionale.

E' tenuta a comunicare tempestivamente a CERSA qualunque procedimento in corso, giudiziale e/o amministrativo, inerente l'attività oggetto di certificazione..

Art. 4

La Persona certificata è tenuta a registrare e a documentare annualmente a CERSA, ogni reclamo connesso all'attività per cui è certificato che gli provenga dai clienti, datori di lavoro, terzi. A fronte di ogni reclamo dovrà essere indicato:

- chi, come, quando e dove è stato formulato il reclamo;
- il contenuto del reclamo;
- l'analisi fatta dalla Persona certificata;
- l'azione intrapresa.

Art. 5

La Persona certificata non deve usare la certificazione in modo tale da arrecare discredito a CERSA e non fare alcuna dichiarazione riguardante la certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata da parte di CERSA. E' inoltre tenuta a fornire piena collaborazione a qualsiasi inchiesta formale su infrazioni al presente codice avviata da Organismi di accreditamento o di certificazione o per risolvere specifici casi di reclamo.

Art. 6

La Persona certificata è tenuta a interrompere l'utilizzo di ogni riferimento alla certificazione in seguito alla sospensione della certificazione. E' tenuta inoltre a distruggere l'originale del certificato e astenersi dall'utilizzare copie e/o riproduzioni in seguito alla revoca della certificazione.

Art. 7

Le inosservanze alle presenti norme di deontologia professionale vengono segnalate alla Direzione di CERSA, e da questa all'occorrenza alla Commissione Deliberante, che dopo avere sentito le parti interessate e la Persona certificata, possono disporre le seguenti sanzioni :

- un richiamo scritto a cessare i comportamenti contrari alle presenti norme;
- la sospensione della certificazione per un periodo variabile da un minimo di un mese al massimo di sei mesi;
- la revoca della Certificazione e la cancellazione dal Registro.

Le sanzioni decise sono appellabili ai sensi del Regolamento Generale per la Certificazione di Persone.